

(N. 826)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 novembre 1954 (V. Stampato N. 204)

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e VILLA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1954

Modificazioni all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 17 novembre 1951, n. 1611, contenente « norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo:

« La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittàducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina ».

Art. 2.

L'articolo 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificato dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1951, n. 1611, è sostituito dal seguente testo:

a) « a tutti i comuni delle provincie di Frosinone e Latina, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittàducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

*Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.*